



POLIZZA JUNIORES E CADETTA

Polizza Infortuni Associazioni Sportive

FIRENZE E - 00679 **00679** **08** **49508867** **026**
Agenzia Cod. Roma Polizza Cod. Prod.

Contraente

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO SSD RL

Cognome e Nome:

VIA QUIRICO BALDINUCCI 14/A - PRATO - 59100 - PO

Indirizzo:

02171380971

Partita IVA/Codice Fiscale

Effetto e scadenza

dalle ore 24 del **06/09/2023** alle ore 24 del **06/09/2024** Frazionamento: **SEMESTRALE**

Premio di polizza

alla firma fino al **06/03/2024** Rate Successive Scadenti il **06/03 06/09**

Premio imponibile:

Imposte (2,50%)

Premio lordo:

Quota Helvetia **100%**

polizza sostituita n° 08 48973938

Garanzie	Somme Assicurate per persona
☒ Morte (Art. 24)	€ 5.000,00
☒ Invalidità Permanente (Art. 25)	€ 50.000,00
☒ Rimborso Spese di Cura da Infortunio	€ 4.500,00
Sono valide ed operanti esclusivamente le garanzie richiamate con apposita "crocettuatura" e nelle quali sia riportata la relativa somma assicurata.	

Il Contraente

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Emessa a Milano il 19/09/2023 n. 3 originali, con annessi nr. 19 fogli intercalari che ne formano parte integrante

Prima rata incassata il	12/09/2023	L'Agente	
-------------------------	-------------------	----------	--

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n° 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto dichiara di aver preventivamente ricevuto il Set informativo contenente il DIP - Documento Informativo Precontrattuale mod. H842 DIP - Ed. 10/2022, il DIP aggiuntivo mod. H842 DIP-AGG - Ed. 07/2023 e le Condizioni di Assicurazione mod. H842 - Ed. 10/2022.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

Agli effetti della validità della garanzia, il Contraente dichiara:

- di non avere e di non essere a conoscenza che le persone assicurate abbiano difetti fisici, malattie croniche, o che comportino l'assunzione di una terapia farmacologica continuativa, e menomazioni;
- di non aver avuto polizze infortuni o malattia annullate per sinistro;
- che la polizza è liberamente stipulata in aggiunta ed indipendentemente da obblighi assicurativi di leggi vigenti e future.

La polizza è stipulata in base alle dichiarazioni del Contraente sopradescritte ed è regolata dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale e dalle Norme che regolano l'assicurazione infortuni che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.

AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Il Contraente

**CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE**

Il Contraente dichiara inoltre di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni:

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2 - Altre assicurazioni; Art. 7 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente/Assicurato; Art. 8 - Recesso in caso di sinistro; Art. 9 - Durata del contratto; Art. 12.1 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause); Art. 15 - Persone non assicurabili; Art. 16 - Controversie - Arbitrato irrituale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 25 - Invalidità permanente.

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INFORTUNIO

Art. 31 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio.

Il Contraente

**PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale. E' inoltre prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio in rate semestrali.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

1 - Descrizione del rischio

L'ASSICURAZIONE È PRESTATATA A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 22) PUNTO 4) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI INFORTUNI OCCORSI A N. 125 (CENTOVENTICINQUE) ATLETI DILETTANTI E NON PROFESSIONISTI DELLA CATEGORIA SENIORES PARTECIPANTE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C - U18 - U16 REGOLARMENTE ISCRITTI NEI REGISTRI DELLA CONTRAENTE, DURANTE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON PROFESSIONISTICHE DI RUGBY.

2 - Calcolo del premio lordo annuo

Il premio annuo lordo si intende così determinato:

	N° Assicurati	Premio Lordo per Assicurato
	125	€
Premio lordo annuo complessivo		€
Premio minimo lordo annuo		€

3 - Regolazione del premio

Il premio convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- Anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del numero degli Assicurati nell'anno considerato;
- Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del delle variazioni intervenute in base al numero definitivo degli Assicurati nell'anno considerato o nel periodo di minor durata.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorsi i quali la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante.

Inoltre, la Società ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.

Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente.

La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio, comunicati dal Contraente, supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto dal Contraente in via anticipata e provvisoria all'inizio del periodo assicurativo, il premio dovuto dovrà essere rettificato, salvo diverso accordo tra il Contraente e la Compagnia, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione degli elementi variabili di rischio, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il Contraente



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

